

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sezione Distaccata di Pescara

D.P. n. 31/2019

IL PRESIDENTE

VISTO il bando prot. n. 792 del 30 settembre 2019 per l'attivazione dei tirocini formativi, ai sensi dall'art. 73 cit.,

VISTE le domande pervenute presso questo Tribunale da parte di neolaureati, i quali hanno chiesto di essere ammessi alla formazione teorico-pratica ai sensi dall'art. 73 cit.;

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria n.29/2019;

PRESO ATTO delle rinunce trasmesse in data 07 novembre 2019 dal Dott. Dino Tarquini e dalla dott.ssa Chiara Petrella, rispettivamente collocati al primo e al secondo posto della predetta graduatoria;

VISTA la dichiarazione di accettazione presentata dal Dott. Davide Pelosi in data 07 novembre 2019 di svolgere il tirocinio presso la sede del Tar Pescara;

DATO ATTO che il tirocinante ha adempiuto all'onere di stipula delle polizze assicurative come da attestazione allegata a cura della dott.ssa ML. Lanzieri;

VISTO il decreto presidenziale n. 4 del 26 febbraio 2019 di istituzione dell'Ufficio del Processo presso il T.a.r. di Pescara;

RITENUTO di integrare la composizione dell'Ufficio per il processo con l'assegnazione dei tirocinanti che svolgeranno il tirocinio formativo, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

DECRETA

Art. 1

1 A far data dal 08 novembre 2019, l'Ufficio per il processo risulta composto, oltrechè dal personale già individuato con decreto n. 5/19, altresì dal Dott. Davide Pelosi;

2. Il tirocinante è assegnato al Magistrato nel modo che segue:

- .dott. Davide Pelosi al Presidente f.f. Dott.ssa Renata Emma Ianigro sino alla data di conclusione del tirocinio;

Il tirocinante in aggiunta all'ordinaria attività svolta con il Magistrato affidatario nell'ambito della sezione giurisdizionale svolgerà i compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo;

3.L' Ufficio del processo si avvarrà della collaborazione del personale della segreteria della sezione giurisdizionale.

Art.2

L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:

- a) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal Presidente o suo delegato, sentiti i magistrati affidatari;
- b) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- c) sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l'ufficio studi;
- d) predisposizione di relazioni su argomenti specifici assegnati a ciascun tirocinante;
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;

- f) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- g) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

Art.3

Il tirocinante ammesso ha accesso ai fascicoli processuali, partecipa alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il Collegio ritenga di non ammetterlo; non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica. Non può esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. Il venir meno ai propri doveri, come meglio precisati all'art. 2 del bando, costituisce causa di interruzione del tirocinio formativo e non legittima il rilascio della relazione conclusiva.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Art.4

Il tirocinante ammesso, per l'espletamento dei propri compiti, è autorizzato ad accedere con le proprie credenziali al Sistema Nsiga per la consultazione dei fascicoli d'ufficio che siano a lui assegnati dal magistrato affidatario, o di quelli che sia tenuto a consultare per le ricerche o le altre attività affidate.

A tal fine, è autorizzato ad utilizzare le dotazioni informatiche che siano messe a disposizione dall'Ufficio, nonché gli Uffici personali dei Magistrati affidatari e le rispettive dotazioni informatiche ivi predisposte, collocate al secondo piano del T.a.r. Pescara cui potrà accedere ogni giorno feriale della Settimana, in orari compatibili con quelli di Ufficio.

Al tirocinante sarà quindi rilasciata, a cura della Segreteria, copia della chiave di ingresso al secondo piano degli Uffici del T.a.r. e della chiave dell'Ufficio del Magistrato affidatario, con invito a custodirla con diligenza e a non consentire l'ingresso a persone non autorizzate.

Art.5

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto ai Magistrati, al Segretario Generale dott. G. Turco e all'interessato dott. Davide Pelosi.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, di curarne la pubblicazione sul Sito Internet della Giustizia Amministrativa, e di provvedere alla richiesta delle credenziali individuali di accesso al Sistema Informatico.

Pescara, 12 novembre 2019

IL PRESIDENTE F.F.